MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI SUL SGS-PIR NEGLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS. 105/15

- 1. Le ispezioni sono condotte da una commissione costituita da funzionari di ARPA Campania in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7.2 dell'allegato H al D.lgs. 105/15.
- 2. Il personale che effettua l'ispezione, in seguito commissione, può accedere a qualunque settore degli stabilimenti, richiedere tutti i documenti ritenuti necessari per l'espletamento della verifica e qualsiasi altra informazione supplementare ai sensi dell'art.27 del D.lgs. 105/15.
- 3. L'avvio dell'ispezione deve essere preventivamente comunicata al gestore dello stabilimento interessato e per conoscenza agli Uffici competenti della Giunta regionale.
- 4. Il Gestore dello stabilimento oggetto dell'ispezione è tenuto a rendere disponibile il proprio personale per la conduzione della verifica, nonché a fornire qualsiasi altra attività di assistenza che si renda necessaria.
- 5. Lo svolgimento dell'ispezione in stabilimento si articola in tre fasi successive:
- I FASE: la commissione illustra al gestore le modalità con le quali viene condotta la verifica e prende visione della documentazione di interesse;
- II FASE: la commissione conduce congiuntamente con le funzioni responsabili dei settori coinvolti, all'analisi dell'esperienza operativa, alla lista di riscontro e all'esame dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento anche attraverso simulazioni di situazioni di emergenza;
- III FASE: la commissione, concluse le attività di cui alla fase precedente, provvede alla stesura del rapporto finale di ispezione (RFISP).
- 6. L'ispezione si conclude con l'invio del rapporto finale di ispezione all'Autorità Competente, che adotta i necessari provvedimenti e comunica al gestore le eventuali misure integrative, nelle forme di prescrizioni e raccomandazioni, formulate dalla Commissione durante lo svolgimento dell'attività di controllo. L'Autorità Competente provvede inoltre alla trasmissione dei rapporti finali di ispezione agli enti competenti per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di competenza.
- 7. Ciascuna ispezione può essere articolata in più giornate anche non consecutive; al termine di ciascuna giornata, la commissione sottoscrive un verbale con l'indicazione dei presenti, dei punti trattati e dell'eventuale documentazione acquisita o richiesta, di cui viene data copia al gestore dello stabilimento. I verbali di giornata sono allegati al rapporto finale di ispezione.
- 8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l'Autorità Competente comunica al Gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma. L'Autorità Competente si accerta che il Gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma stesso.
- 9. Al gestore, per l'ottemperanza delle prescrizioni/raccomandazioni date dalla Commissione, è dato un termine generale pari a novanta giorni, fatte salve specifiche criticità evidenziate dalla commissione che richiedano tempi di attuazione più brevi;
- 10. È facoltà del gestore richiedere, nei tempi stabiliti, proroga motivata per l'attuazione delle prescrizioni/raccomandazioni;
- 11. Nel caso in cui la commissione, nel corso della verifica ispettiva, riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art.28 del D.lgs.105/15 informa tempestivamente l'Autorità Giudiziaria competente per territorio, dandone contestuale comunicazione all'Autorità Competente.

fonte: http://burc.regione.campania.it